

(N. 2479)

Urgenza

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ZOLI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

e col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Integrazioni e modificazioni alla legge 11 marzo 1953, n. 87,  
concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Corte costituzionale.

ONOREVOLI SENATORI. — Le norme che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della Corte costituzionale hanno mostrato alcune lacune ed imperfezioni, come del resto era naturale, tenuto conto che questo Organo costituzionale, in funzione da oltre due anni, è del tutto senza precedenti nell'ordinamento dello Stato italiano.

Trattasi di imperfezioni e lacune di importanza non essenziale, alle quali, tuttavia, si rende urgente ovviare al fine di assicurare il regolare completamento dell'organizzazione della Corte.

Per alcuni aspetti, la Corte medesima avrebbe, forse, potuto provvedere direttamente anche in via di interpretazione, ma l'Alto Conses-

so ha preferito in questa materia rimettersi al sovrano apprezzamento del Parlamento.

L'articolo 1 dell'unito disegno di legge prevede che il palazzo della Consulta è destinato a sede permanente della Corte costituzionale. Tale destinazione è già avvenuta di fatto, ma si ritiene opportuno sancirla legislativamente, per la sua rilevanza anche agli effetti formali e procedurali in genere.

L'articolo 2 tende, in primo luogo, a colmare una lacuna delle vigenti disposizioni, stabilendo che alla determinazione del trattamento di quiescenza per i giudici della Corte e delle relative ritenute, si provvede sulla base dello stipendio spettante al magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte fun-

zioni ed ancora che alla liquidazione del trattamento di quiescenza si provvede con l'osservanza delle norme vigenti per i magistrati.

Per quanto riguarda, poi, i giudici che provengono dalla Magistratura e dalla carriera universitaria — che, com'è noto, ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1953, n. 87, al momento della nomina vengono posti « fuori ruolo » — e che al termine del mandato riprenderanno il loro posto originario, viene richiamata la norma generale dell'articolo 202 del testo unico 10 gennaio 1957 ed espressamente resa applicabile relativamente al periodo delle funzioni da essi esercitate presso il Supremo Consesso.

L'articolo 47 della vigente legge sull'imposta di bollo 25 giugno 1943, n. 492, dispone che debbano cessare di diritto, allo scadere di un quinquennio, tutte le esenzioni stabilite senza determinazione di tempo da leggi diverse da quelle sul bollo. In queste condizioni trovasi l'esenzione per gli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale, prevista dall'articolo 21 della legge 11 marzo 1953, n. 87. L'articolo 3 del disegno di legge mira a sottrarre dalla decadenza questa esenzione, che, com'è noto, è stata disposta in considerazione della particolare giurisdizione della Corte costituzionale, che ha per oggetto la legittimità costituzionale, indipendentemente dall'interesse e dal potere dispositivo delle parti. La disposizione è urgente, dato che la decadenza viene a maturare l'11 marzo 1958.

L'articolo 4 modifica l'articolo 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che, in pratica, non ha potuto trovare applicazione per una imperfezione tecnica in esso contenuta.

Difatti il ricordato articolo 14 dispone che gli impiegati addetti agli uffici della Corte costituzionale debbano avere *requisiti e trattamento identici a quelli del personale della Cor-*

*te di cassazione.* Ora non si è tenuto conto che presso la Corte di cassazione — che svolge soltanto funzioni giudiziarie — non esiste quel personale amministrativo, di ragioneria, ecc. che necessita, invece, alla Corte costituzionale per il suo funzionamento, data la autonomia amministrativa di cui gode.

E poichè è indispensabile che la Corte costituzionale completi la pianta organica del dipendente personale (il ritardo infatti crea turbamento anche per l'Amministrazione dello Stato che, ai sensi della disposizione transitoria III della legge più volte citata n. 87, deve mettere a disposizione della Corte propri funzionari « fino all'approvazione della pianta organica »), si propone la soppressione del cenno riferimento al « personale della Corte di cassazione ».

Non si è ritenuto necessario proporre nello stesso tempo nuovi criteri in base ai quali la Corte costituzionale dovrà procedere alla determinazione dei requisiti e del trattamento del proprio personale, sia per non vincolare i poteri discrezionali del Supremo Consesso, sia perchè, in pratica, questo potrà riferirsi, nella sua discrezionalità, a particolari ordinamenti (Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, Uffici dei due rami del Parlamento).

Si è invece ritenuto opportuno precisare che al Gabinetto del Presidente della Corte ed alle Segreterie dei giudici — alla cui composizione la Corte potrà provvedere tenendo presenti le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato — potrà essere addetto anche personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato, al fine di superare — dato il tenore della sopra ricordata III disposizione transitoria della legge n. 87 del 1953 — eventuali dubbi che anche dopo l'approvazione della pianta organica siano ammissibili comandi di personale dell'Amministrazione statale presso la Corte.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il palazzo della Consulta in Roma, delimitato da piazza del Quirinale, vicolo del Mazzarino e via della Consulta, compresi gli accessori, le pertinenze e gli arredi, è destinato a sede permanente della Corte costituzionale.

## Art. 2.

Per i giudici della Corte costituzionale la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza e le ritenute ed i contributi da applicare ai fini dei trattamenti anzidetti e dell'assistenza sanitaria, si effettuano sulla base dello stipendio spettante al magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni e con le norme vigenti per il personale della Magistratura.

Ai giudici della Corte costituzionale che con la cessazione dalla carica vengono riammessi in ruolo quali magistrati o professori universitari, si applica la norma contenuta nell'articolo 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. In tali casi la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza avrà luogo con le norme vigenti per il personale della Magistratura.

## Art. 3.

In deroga al disposto dell'articolo 47, primo comma, del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle imposte di bollo, tutti gli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale sono esenti da qualsiasi imposta e tassa.

È abrogato l'articolo 43, n. 1, lettera d), della tariffa allegato A) al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, nella parte concernente gli atti davanti alla Corte costituzionale.

## Art. 4.

L'articolo 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:

« La Corte può disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con regolamento approvato a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Corte, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese, dei servizi e degli uffici, e stabilisce, in apposita pianta organica, il numero, la qualità e gli assegni, nonché le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei funzionari addetti a ciascun ufficio.

La Corte è competente in via esclusiva a giudicare sui ricorsi dei suoi dipendenti.

Nell'ambito dei propri ordinamenti la Corte determinerà, tenendo presenti le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato, la composizione del Gabinetto del Presidente e delle Segreterie dei giudici, ai quali potrà essere addetto anche personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato ».